

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1355-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1970
(V. Stampato n. 2591)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 1970*

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1970

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il 26 settembre 1969 ad Arusha, i sei Stati della CEE e i tre Stati della Comunità economica africana, costituita a Kampala il 6 giugno 1967 dalla Tanzania, dall'Uganda e dal Kenia, desiderando manifestare la reciproca volontà di mantenere e rafforzare le loro relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni unite, risolti a sviluppare i loro rapporti economici, convinti dell'importanza della cooperazione tra gli Stati, crearono fra loro un'associazione in conformità dell'articolo 238 del trattato che ha istituito la CEE.

Il disegno di legge n. 1355 ha per oggetto la ratifica e l'esecuzione degli accordi concernenti questa associazione: esso viene sottoposto al nostro esame unitamente a quello per il rinnovo degli accordi di Yaoundé tra la CEE e i SAMA perchè conferma il proposito della Comunità europea di non limitare la collaborazione con i Paesi africani a quelli con i quali alcuni dei suoi membri ebbero diretti rapporti nel periodo coloniale, ma di fare di essa lo strumento dell'integrazione economica africana.

Questa intenzione della CEE venne solennemente affermata dal Consiglio della CEE nella seduta del giorno 1° aprile 1963 con le seguenti parole:

« Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi internazionali e desiderando manifestare la loro volontà di cooperazione sulla base di una completa uguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni unite, gli Stati membri si dichiarano disposti a cercare, in uno spirito favorevole, mediante negoziati con i Paesi terzi che ne facciano richiesta e la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati associati, la conclusione degli accordi che possono condurre ad una delle seguenti formule:

1) accessione alla Convenzione (di Yaoundé) secondo la procedura prevista dalla Convenzione stessa;

2) accordo di associazione che comporti diritti ed obblighi reciproci in particolare nel settore degli scambi commerciali;

3) accordo commerciale per facilitare e sviluppare gli scambi fra la Comunità e questi Paesi ».

I tre Stati della Comunità economica africana, Kenia, Tanzania e Uganda, hanno scelto per ora un semplice accordo di associazione limitato ai rapporti commerciali, che non preclude l'accessione futura alla Convenzione di Yaoundé, che prevede l'ammissione di altri Stati di condizioni economiche e sociali affini a quelle dei suoi contrenti.

L'Italia ha sempre favorito e favorirà sempre, in vista anche dell'entrata dell'Inghilterra nella CEE, l'estensione della cooperazione europea a tutti gli Stati africani, convinta che questo sarà il modo più efficace per realizzare un più giusto equilibrio tra i membri della Comunità e quelli del Continente africano.

L'avvicinamento della discussione dei disegni di legge per gli accordi di Yaoundé e per quelli di Arusha può essere considerato una prova di questa volontà di estensione della cooperazione.

Gli accordi di Arusha, a differenza di quelli di Yaoundé che contengono anche materie finanziarie e tecniche, hanno un contenuto prevalentemente commerciale e prevedono la reciproca soppressione dei dazi doganali all'importazione.

Per tre prodotti, il caffè, i chiodi di garofano e le conserve di ananas sono state previste norme particolari per evitare danni alle importazioni negli Stati CEE degli stessi prodotti da parte degli Stati SAMA.

Circa i prodotti agricoli omologhi e concorrenti è stato convenuto che i tre Stati della Comunità africana avranno lo stesso trattamento fatto ai SAMA.

Le disposizioni della Convenzione di Yaoundé saranno pure applicate a favore delle industrie che sorgeranno nel Kenia, in Tanzania e nell'Uganda.

Nello spirito fondamentale di allargamento della cooperazione internazionale della Convenzione di Yaoundé e di Arusha il protocollo n. 5, allegato a quest'ultima, in ana-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

logia con l'altra, stabilisce che le disposizioni degli accordi tra la CEE e la Comunità dell'Africa orientale « non si oppongono all'istituzione di un sistema generale di preferenza nè ostano a che gli Stati consociati nelle Comunità dell'Africa orientale vi partecipino ».

A maggior precisazione di questo principio e a conferma degli scopi di incoraggiamento e di agevolazione della cooperazione interafricana è stato espressamente convenuto nell'articolo 10 dell'accordo che la Comunità dell'Africa orientale può mantenere e stabilire unioni doganali, zone di libero scambio, accordi di cooperazione economica con altri Paesi africani a livello di sviluppo comparabile « purchè ciò non abbia l'effetto di influire sulle disposizioni concernenti l'origine, relative all'applicazione del presente accordo ».

In materia istituzionale il Consiglio dell'Associazione potrà riunirsi anche al livello dei supplenti e potrà costituire un Comitato per la continuazione del lavoro negli intervalli delle riunioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio sarà presieduto a turno da un rappresentante europeo e da un altro africano.

L'articolo 29 dell'accordo istituisce una Commissione parlamentare dell'Associazione, che dovrà riunirsi annualmente per discutere le materie relative all'Associazione, composta pariteticamente da membri del Parlamento europeo e da membri dei Parlamenti degli Stati della Comunità dell'Africa orientale.

Questa partecipazione dei Parlamenti all'azione dei Governi per la cooperazione euroafricana merita un particolare rilievo, ne suggerisce l'applicazione in ogni altro caso del genere ed impone relazioni annue ai rispettivi Parlamenti da parte dei rappresentanti degli Stati che partecipano all'Associazione della CEE con il Kenia, la Tanzania e l'Uganda.

La convenzione di Arusha, già approvata dalla Camera, può dunque esserlo anche dal Senato e ciò per ultimo importante motivo politico generale.

In Arusha due distinte comunità di Stati sovrani, l'una europea ad alto livello di progresso culturale, tecnico ed economico, l'altra africana, caratterizzata da forte volontà di liberazione dai bisogni fondamentali delle sue popolazioni, hanno costituito il primo esempio internazionale di unioni a fini di integrazione economica.

Questo fatto, più del suo contenuto normativo, costituisce un segno molto incoraggiante delle possibilità di cooperazione tra i popoli e dimostra che la CEE sa concretamente assolvere le sue responsabilità verso gli Stati degli altri Continenti, che hanno diritto ad essere aiutati per fare sì che al più presto, sia pure con tutte le razionali gradualità, non si debba più parlare, come con scarsa sensibilità si fa oggi, di terzo mondo, ma si abbia a parlare di un unico mondo di uomini liberi e uguali nel progresso e nella pace.

BRUSASCA, *relatore*

STATI C.E.E.

STATO	Capitale e suoi abitanti	Superficie Kmq.	Popolazione
BELGIO	Bruxelles 1.454.000	30.507	9.378.000
FRANCIA	Parigi 2.811.000	551.601	48.416.000
REP. FED. TEDESCA	Bonn 144.000	247.978	56.097.000
ITALIA	Roma 3.000.000	301.158	53.000.000
LUSSEMBURGO . . .	Lussemburgo 76.000	2.586	329.000
PAESI BASSI	L'Aja 604.000	33.540	12.124.000
			<hr/> 179.344.000

COMUNITA' DELL'AFRICA ORIENTALE

STATO	Precedenti	Capitale e suoi abitanti	Superficie Kmq.	Popolazione
TANZANIA	ex poss. brit.	Dar es Salaam 129.000	939.702	10.123.000
UGANDA	ex prot. brit.	Kampala 50.000	243.410	7.190.000
KENIA	ex col. brit.	Nairobi 297.000	582.646	9.104.000
				<hr/> 26.417.000

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969:

a) Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, con allegati cinque protocolli, un atto finale e nove dichiarazioni;

b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli 34 e 9 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 1.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare, per tutta la durata dell'Accordo di associazione, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme per dare esecuzione alle decisioni del consiglio di associazione previste dall'articolo 23 dell'accordo stesso, nonché le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal paragrafo secondo dell'articolo 36 dell'accordo stesso.